



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera
CAORLE

ORDINANZA N. 57/2024



Oggetto: Emendamenti all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2024 in data 09.05.2024.

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Caorle,

- Visto il D.lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", in particolare l'art. 2 comma 1 lettera e) che determina la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, e l'art. 4 comma 1 lettera e) che prevede la facoltà da parte delle Regioni di ridurre o ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- Visto il Decreto n. 202 in data 18/2023 della Regione Veneto "Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2024, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116", che individua la stagione balneare per l'anno 2024 nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre 2024;
- Vista la sentenza n. 259/2022 Reg. Prov. Coll. (n. 725/2021 Reg. Ric.), pubblicata in data 10 febbraio 2022, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ha affermato che la disciplina della sicurezza della balneazione è di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima;
- Vista l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24/2024 in data 09/05/2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Visto il Dispaccio prot. n. 113761 in data 27/08/2024 "Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera", recante disposizioni in materia di organizzazione del servizio di salvataggio e riparto delle competenze tra amministrazioni statali

e locali;

- Considerato che la disciplina posta a presidio della sicurezza della vita umana in mare si fonda sul criterio costituzionale di cui all'art. 117 lettera m) della Costituzione in merito alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- Considerato che la facoltà in capo ai concessionari di aprire gli stabilimenti balneari per mere "finalità elioterapiche", al di fuori della stagione balneare, non esime dall'esigenza di tutela del bene primario della vita umana in mare;
- Confermata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'esercizio delle attività marittime, della balneazione in acque marittime e degli altri usi del mare su di esse incidenti lungo il litorale del Circondario Marittimo di Caorle;
- Ritenuto necessario conformare le disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24/2024 a quelle emanate dal Comando Generale delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera;

ORDINA

Art. 1

Emendamenti all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24/2024

1. L'art. 1.2 dell'Ordinanza n. 24/2024 in data 09 maggio 2024 di questo Ufficio Circondariale marittimo è abrogato e così sostituito:

"Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, il periodo della stagione balneare, è individuato dal Decreto della Regione Veneto n. 202 del 18 ottobre 2023, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 116/2008, e per l'anno 2024 si conclude il 15 settembre."

2. All'art. 2.3 dell'Ordinanza n. 24/2024 in data 09 maggio 2024 è abrogato e così sostituito:

"Apertura extra-stagionale

Ferma restando la competenza in capo alla Regione Veneto di stabilire il periodo della stagione balneare, è facoltà degli stabilimenti balneari effettuare un'apertura extra-stagionale.

Ove una struttura intenda operare al di fuori della stagione balneare, così come definita dall'art.1.2, prima dell'inizio ovvero successivamente alla sua conclusione, mediante l'esercizio di locazione di attrezzature balneari (ombrelloni, lettini, cabine) e di ogni attività involvente la fruizione della spiaggia e del mare (locazione piccoli natanti da diporto), se previsto dall'Amministrazione regionale e secondo la licenza di concessione demaniale marittima, dovrà essere garantita l'organizzazione del servizio di salvataggio e assistenza bagnanti, secondo gli orari di cui all'art. 5.2 lettera b) dell'Ordinanza 24/2024.

Dell'apertura al di fuori della stagione balneare sia data preventiva formale comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all'Amministrazione competente per territorio, indicante le modalità e l'organizzazione del servizio che verrà garantito.

Il concessionario provveda a esporre idonea cartellonistica all'ingresso della struttura indicante le modalità e i periodi del servizio di salvataggio offerto ai bagnanti al di fuori della stagione balneare.

Per tutto il periodo e negli orari di apertura extra-stagionale della struttura balneare, dovrà essere garantita la presenza delle dotazioni di cui all'art. 7.6 e dell'unità di salvataggio di cui all'art. 7.8 dell'Ordinanza n. 24/2024.

*Qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, **oltre il 15 settembre 2024**, per fini esclusivamente c.d. "elioterapici", deve provvedere a issare su pennone ben visibile una bandiera rossa (con le modalità di cui all'art. 5.8) ed esporre, in numero adeguato, apposita cartellonistica, da sistemare all'ingresso della struttura turistico/balneare, o in prossimità degli accessi pubblici o privati che conducono in spiaggia e ai lati perimetrali della concessione e, se installata, presso la postazione di salvataggio, al fine di garantirne la visibilità agli utenti, redatta anche nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese e tedesco) riportante la seguente dicitura:*

"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"

Dovrà essere data formale comunicazione in merito all'apertura per elioterapia all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o alla Delegazione di Spiaggia di Bibione.

È fatto obbligo ai concessionari di procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l'esistenza dei cartelli in sito, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui fossero stati divelti o rimossi o rovinati dagli agenti atmosferici.

Durante il periodo di apertura per attività elioterapica, non potranno essere offerti servizi specifici direttamente connessi alla balneazione o che possano indurre l'utenza alla balneazione (locazione pedalò, pattini, canoe, ecc.).

Per tutto il periodo e negli orari di apertura extra-stagionale della struttura, anche ai soli fini elioterapici, dovrà essere garantita la presenza del materiale di primo soccorso, di cui all'art. 7.7 dell'Ordinanza di sicurezza balneare 24/2024, posizionato in luogo idoneo e visibile, o presso i locali infermeria.

3. L'art. 3.2 dell'Ordinanza n. 24/2024 in data 09 maggio 2024, fermo quanto già da esso disposto, è così integrato:

"Ove una struttura intenda operare al di fuori della stagione balneare, il concessionario deve provvedere a garantire la permanenza degli opportuni segnalamenti di cui sopra per tutta la durata dell'apertura, in alternativa può provvedere a collocare idonea cartellonistica, anche nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese, tedesco), ben visibili al pubblico riportanti i seguenti avvisi:

"ATTENZIONE!

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE 500 MT NON SEGNALATO"

“ATTENZIONE!
LIMITE ACQUE SICURE (-1 MT) NON SEGNALATO”

4. L'art. 5.1 dell'Ordinanza n. 24/2024 in data 09 maggio 2024 di questo Ufficio Circondariale marittimo è abrogato e così sostituito:
“Durante la stagione balneare, nei periodi ed orari di apertura al pubblico per l'esercizio delle attività di balneazione, i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione, anche a mezzo società terza, e i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvataggio a favore dell'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, come disciplinato nella presente Ordinanza.”
5. L'art. 5.2 dell'Ordinanza n. 24/2024 in data 09 maggio 2024 è così modificato:
*“Il servizio di salvataggio deve essere obbligatoriamente garantito **per l'intera stagione balneare, come definita dal Decreto della Regione Veneto n. 202 del 18 ottobre 2023, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 116/2008, nei seguenti orari (...),**”,* restano invariati i contenuti di cui alla lettera a) e b) del medesimo articolo.
6. L'art. 5.6 e 5.7 dell'Ordinanza n. 24/2024 in data 09 maggio 2024 di questo Ufficio Circondariale marittimo sono abrogati e così sostituiti:
*“Qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, **ovvero oltre il 15 settembre 2024,** deve provvedere a quanto previsto dal punto 2.3 dell'Ordinanza (così come modificata dal punto 2 del presente articolo)”.*
7. Agli artt. 11.1 e 12.1 dell'Ordinanza n. 24/2024 in data 09 maggio 2024 di questo Ufficio Circondariale marittimo, le parole *“durante la stagione balneare come definita dalle Amministrazioni civiche competenti”* sono sostituite dalle parole *“durante la stagione balneare e durante le aperture extra-stagionali”*.
8. Gli artt. 11.10 e 12.6 dell'Ordinanza n. 24/2024 in data 09 maggio 2024 di questo Ufficio Circondariale marittimo, sono abrogati e così sostituiti:
“I predetti corridoi di transito dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare dal concessionario, ovvero alla chiusura della struttura balneare, dandone comunicazione dall'Autorità marittima locale.”

Art. 2
Disposizioni finali

La presente Ordinanza integra e modifica nelle sole parti indicate la vigente Ordinanza n. 24/2024, che rimane in vigore come modificata e abrogando tutte le altre disposizioni con essa non compatibili.

L'inosservanza della stessa, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, in ragione della fattispecie violata, sarà punita a norma:

- a. degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;

- b. degli articoli dal 53 e ss. del D.lgs. 18.07.2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- c. degli articoli 2 e dal 6 al 12 del Capo II del D.lgs. 4 del 09.01.2012;
- d. degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale marittimo di Caorle e della Delegazione di Spiaggia di Bibione, all'albo dei Comuni costieri, nonché pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio www.guardiacostiera.gov.it/caorle.

Caorle, *data del protocollo informatico*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sofia BERTO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs.82/2005 e discendenti disposizioni attuative)